

Circolare del 11/12/2002 n. 75 - Agenzia delle Dogane - Area Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti

Regime dell'esportazione definitiva. Prova dell'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunita'. Smarrimento o mancato recapito all'esportatore dell'esemplare n. 3 del Documento Amministrativo Unico (D.A.U.). Rilascio di duplicato.

Sintesi: La circolare e' stata predisposta al fine di risolvere le problematiche attinenti la prova dell'effettiva uscita delle merci dalla Comunita', in caso di smarrimento o mancato recapito all'esportatore dell'esemplare 3 della dichiarazione doganale vistata, a suo tempo, dalla dogana di uscita. E' stato, infatti, previsto che nelle predette ipotesi possa essere rilasciato all'interessato a determinate condizioni e requisiti un duplicato del citato esemplare 3 ai fini della prova in materia doganale e fiscale, dell'uscita delle merci dal territorio doganale.

Testo:

Sono state manifestate, in sede di tavolo di consultazione Dogane/C.C.I. - Italia, da parte della Confindustria e di alcune associazioni di categoria difficoltà oggettive circa il ritorno dell'esemplare n. 3 della dichiarazione doganale (documento D.A.U.), munito del visto da parte dell'ufficio doganale di uscita, soprattutto nei casi di:

- a) esportazioni indirette in cui:
 - il trasporto delle merci sia effettuato dall'acquirente estero o per suo conto;
 - nelle operazioni triangolari;
 - nelle operazioni effettuate in groupage

b) nel caso di esportazioni dirette se il trasporto e' effettuato dallo stesso venditore ma questi non fornisce le opportune istruzioni al trasportatore.

E' stata, quindi, avanzata richiesta per avere possibilità alternativa all'esibizione dell'esemplare n. 3 del D.A.U. munito del citato visto.

Al riguardo giova evidenziare come la normativa doganale nazionale in materia di esportazione definitiva ha già riconosciuto con il Testo Unico delle disposizioni Legislative in materia Doganale approvato con il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, la possibilità per l'esportatore di esibire mezzi di prova alternativi al ricorrere di ipotesi quali, ad esempio, la mancata emissione della dichiarazione doganale, lo smarrimento della copia 3 del DAU, la mancanza dell'attestazione di uscita sul retro della copia 3 (cfr. art 346 del TULD e circolare n. 211 del 23.04.1974), etc..

Inoltre, lo stesso Reg. (CEE) 2454/93 prevede che possano essere riconosciuti "con soddisfazione dell'autorità doganale dell'ufficio doganale interessato, dei documenti giustificativi riguardanti la prova dell'uscita delle merci in causa dal territorio doganale della Comunita'". In particolare tale possibilità e' riconosciuta dall'articolo 795 del più volte citato Reg. (CEE) 2454/93, ai fini della cosiddetta "regolarizzazione a posteriori", cioè l'emissione a posteriori di una dichiarazione doganale nell'ipotesi in cui una merce uscita dal territorio doganale non ha formato a suo tempo oggetto della prescritta dichiarazione di esportazione.

Tutto ciò premesso, al fine di ovviare alle su accennate difficoltà e allo stesso tempo di uniformare le procedure di acquisizione dei visti doganali, nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali, nonché da ultimo in conformità con la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria n. 1614 del 6 febbraio 2002, si forniscono le seguenti istruzioni operative.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 L'esemplare 3 del D.A.U. e' espressamente previsto e disciplinato dalla normativa comunitaria (cfr. art 793 e segg. del Reg. CEE 2454/93) e, pertanto, il timbro apposto dall'ufficio doganale di uscita sul retro del predetto esemplare costituisce la prova dell'uscita materiale delle merci dal territorio doganale della Comunita'.

1.2 Nel caso in cui risulti impossibile l'esibizione dell'esemplare 3 del D.A.U. vistato, causa smarrimento o mancato recapito dello stesso, l'esportatore effettivo, ovvero il soggetto che ha effettuato le operazioni per suo conto, puo' richiedere all'Ufficio doganale presso cui sono state effettuate le operazioni di esportazione (dogana di partenza che puo' coincidere con la dogana di uscita) un duplicato della copia n. 3 del D.A.U. sul retro del quale il predetto ufficio apporra' "a posteriori" il timbro di uscita di cui al gia' citato art. 793, paragrafo 3, del Reg. (CEE) 2454/93, sulla base dei documenti di cui al successivo punto 3.1, da cui si desuma con fondatezza che la merce risulta essere effettivamente uscita dal territorio doganale della Comunita'.

2. ASPETTI PROCEDURALI

2.1 CAD e spedizionieri doganali in possesso di copia dell'esemplare 3

Se le operazioni di esportazione per cui si chiede il duplicato della copia 3 siano state poste in essere dai Centri di Assistenza Doganale (CAD) o dagli spedizionieri doganali (doganalisti) iscritti nell'Albo professionale istituito con Legge 22 dicembre 1960, n. 1612, questi, ai sensi dell'art. 2 e dell'art.3, comma 2 della Legge 25 luglio 2000, n. 213 relativo all'asseverazione dei dati possono, qualora siano in possesso di una copia dell'esemplare 3 relativa all'operazione di esportazione gia' appurata, presentare la stessa copia, asseverata e resa conforme, all'ufficio doganale presso cui sono state effettuate le formalita' di esportazione (dogana di partenza che puo' coincidere con quella di uscita).

La predetta copia dovra' essere accompagnata, oltre che dal mandato a procedere da parte dell'esportatore effettivo, da una domanda redatta dai predetti soggetti, in carta libera, contenente i seguenti elementi:

- a) la richiesta dell'apposizione "a posteriori" del timbro di uscita sul retro della copia dell'esemplare n. 3 del D.A.U.;
- b) i motivi per cui e' richiesto il visto sulla copia dell'esemplare n. 3;
- c) l'elenco dei documenti obbligatori e quelli "ad adiuvandum" allegati alla richiesta, comprovanti l'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunita'.

L'ufficio doganale, una volta accertati i requisiti e le condizioni e verificata la documentazione allegata, provvedera' ad apporre il timbro di cui al paragrafo 3 dell'art. 793 del citato Reg. (CEE) 2913/92 sul retro della citata copia dell'esemplare 3 del DAU, unitamente alla data e alla sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento.

L'Ufficio doganale competente dovra', inoltre, riportare nella casella 44, in rosso la dicitura "DUPLICATO" nonche' gli estremi della presente circolare. Nella casella D, invece, verra' indicato il numero e la data del protocollo di accettazione della domanda.

A tutela degli interessi fiscali verranno assicurati dagli uffici doganali controlli a campione, basati sul raffronto dei dati contenuti nei ripetuti duplicati con quelli delle copie 1/EX in loro possesso in misura non inferiore al 10% delle richieste presentate.

2.2. Soggetti diversi in possesso di copia dell'esemplare n. 3

Se le operazioni di esportazione per cui si chiede il duplicato dell'esemplare 3 sono state poste in essere da soggetti diversi di cui al precedente punto 2.1. che siano in possesso della copia dell'esemplare 3 relativa all'operazione di esportazione gia' appurata, questi, ai sensi degli articoli 19 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, possono presentare all'Ufficio doganale competente apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', attestante che la predetta copia dell'esemplare 3 del D.A.U. sia conforme all'originale.

Ai sensi dell'art. 38 del citato D.P.R. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', compilata secondo il formulario allegato alla presente circolare (1) e debitamente sottoscritta dal dichiarante, puo' anche essere presentata allegando la fotocopia di un documento di identita'.

Si applicano, alla presente ipotesi, le medesime istruzioni operative di cui al precedente punto 2.1. tranne, ovviamente, per quanto riguarda l'obbligo di allegazione del mandato a procedere.

Resta anche fermo l'obbligo dei controlli a scandaglio, con le identiche percentuali fissate all'ultimo capoverso del già citato punto 2.1..

(1) Si riporta all'allegato n. 3 il formulario relativo alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà'.

2.3. Soggetti non in possesso di copia dell'esemplare 3.

Qualora i soggetti che hanno effettuato l'operazione di esportazione non siano in possesso della copia dell'esemplare 3 emessa a suo tempo, questi, in caso di smarrimento o mancata restituzione dell'esemplare 3 del D.A.U. per una operazione di esportazione già appurata dalla competente dogana di uscita, possono richiedere il rilascio di un duplicato mediante apposita domanda in carta libera all'ufficio doganale presso cui sono state espletate, in origine, le formalità di esportazione.

Per duplicato si intende, nel presente caso, copia dell'esemplare 1/EX in possesso dell'ufficio doganale di partenza (che può coincidere con quello di uscita).

La domanda deve contenere:

- a) la richiesta dell'apposizione " a posteriori" del timbro di uscita sul retro del duplicato rilasciato dall'ufficio doganale competente sulla base dell'esemplare 1/EX in suo possesso;
- b) i motivi per cui è richiesto il rilascio del duplicato;
- c) l'elenco dei documenti obbligatori e quelli alternativi presentati in allegato, comprovanti l'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità'.

Nel caso in cui l'esportatore effettivo intenda avvalersi di un CAD o di un doganalista, alla predetta domanda dovrà essere allegato il relativo mandato a procedere.

L'ufficio doganale, accertati i requisiti e le condizioni e verificata la documentazione allegata, darà corso al rilascio del duplicato in questione, sulla base dell'esemplare 1/EX già in suo possesso, la cui validità sarà resa apponendo la dicitura "VALE COME ESEMPLARE 3".

Lo stesso Ufficio provvederà, inoltre, ad apporre il timbro di cui al paragrafo 3 dell'art. 793 del citato Reg. (CEE) 2913/92.

Tali attestazioni saranno convalidate con data e firma del responsabile del procedimento. Sarà riportato, inoltre, nella casella 44, in rosso, la dicitura "DUPLICATO" e gli estremi della presente circolare. Nella casella D, invece, verrà indicato il numero e la data del protocollo di accettazione della domanda.

3. DISPOSIZIONI COMUNI

3.1 Al fine di consentire l'istruttoria, gli interessati devono presentare la sotto elencata documentazione che l'ufficio doganale esaminerà e valuterà ai fini della prova circa l'avvenuta effettiva uscita della merce dalla comunità'.

3.1.1 Documenti da presentare obbligatoriamente:

- a) fattura commerciale o documento fiscale equipollente;
- b) documento bancario attestante l'avvenuto pagamento della vendita all'estero (escluso per le cessioni a titolo gratuito);
- c) dichiarazione di avvenuto smarrimento o mancata restituzione dell'esemplare n. 3 del D.A.U.;
- d) dichiarazione con cui si attesti che la merce esportata ha raggiunto il Paese terzo di destinazione.
- e) per trasporti effettuati via mare, copia conforme del

contratto di trasporto unico a destinazione di Paese Terzo;

f) per trasporti effettuati via aerea copia conforme del contratto di trasporto unico a destinazione di Paese terzo;

g) per trasporti effettuati per ferrovia copia conforme del contratto di trasporto unico a destinazione di Paese terzo;

h) trasporti effettuati a mezzo posta copia conforme del bollettino postale;

3.1.2 Documenti "ad adiuvandum":

Nel caso di trasporti diversi da quelli di cui alle precedenti lettere e), f), g) ed h) e qualora l'ufficio doganale presso cui sono presentati i documenti di cui al precedente punto 3.1.1., riscontri dubbi o incertezze sull'effettiva uscita della merce dal territorio doganale della Comunita', saranno richiesti, in aggiunta agli stessi, uno o piu' dei seguenti documenti:

- 1) il CMR comprensivo dell'attestazione del vettore o suo agente di avvenuta consegna della merce a destino;
- 2) in caso di espletamento delle formalita' di uscita presso una dogana nazionale, una attestazione di avvenuta uscita della merce appositamente rilasciata, su richiesta del soggetto interessato, da parte della stessa dogana sulla base delle risultanze dei propri registri;
- 3) in caso, invece, di espletamento delle formalita' di uscita presso una dogana comunitaria, alternativamente, i certificati di importazione rilasciati da autorita' estere ovvero le attestazioni di arrivo rilasciate dalle dogane o da altre Autorita' pubbliche dello Stato estero di destinazione della merce, anche mediante annotazioni apposte sul documento di trasporto;
- 4) ogni altra documentazione commerciale o fiscale dalla quale si rilevino gli estremi della spedizione e l'arrivo a destino della merce (lettera di credito, certificato di assicurazione, certificato di controllo, certificazione sanitaria, ed altro).

Al fine di verificare la veridicita' di tale documentazione la dogana competente effettuera', a campione, gli opportuni controlli avvalendosi degli accordi che la Repubblica italiana o la Comunita' Europea ha concluso in materia di Mutua Assistenza Amministrativa o di Cooperazione Doganale con i relativi Paesi di destinazione (2). Qualora nessun Accordo di Mutua Assistenza o di Cooperazione sia stato concluso con il Paese di destinazione della merce, i predetti documenti dovranno essere muniti di specifica attestazione a tal fine resa dai Consolati o da altri enti od istituti pubblici italiani presenti in tali Paesi (ad esempio l'ICE).

(2) Si allega alla presente l'elenco degli accordi intergovernativi bilaterali di Mutua assistenza Amministrativa (all.1) e l'elenco degli Accordi contenenti clausole sulla Mutua Assistenza Amministrativa in materia doganale conclusi dalla Comunita' o dalla Comunita' e i suoi Stati Membri (all.2).

4. DISPOSIZIONI FINALI

4.1 E' appena il caso di sottolineare che, atteso gli interessi erariali coinvolti, gli uffici doganali competenti sono chiamati a porre la massima attenzione a che nel rilascio dei duplicati in parola, non ricorrano circostanze o non sorgano dubbi che facciano temere abusi in ordine alla effettiva uscita della merce dal territorio comunitario.

4.2 Tenuto conto che il servizio di che trattasi comportera' un aggravio di attivita' e nella considerazione che il tempo medio necessario per il rilascio del duplicato possa essere valutato in ore una per i casi di cui al punto 2.1. e 2.2 e ore due per i casi di cui al punto 2.3, e' stabilito che, al fine di coprire le spese relative a carico dell'Amministrazione doganale e salvo eventuali successive modifiche, per il ristoro delle spese per le procedure di cui alla presente circolare sia fatto riferimento ai rimborsi orari di cui al D.M. 24 giugno 1992, n. 403 "Regolamento recante la disciplina per il rimborso all'erario, da parte di

privati ed enti diversi dallo Stato, del corrispettivo dei servizi resi dal Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette" pubblicato nella G.U. 14 ottobre 1992, n. 242.

4.2 Per quanto concerne la procedura di riscossione, va seguita la procedura prevista dalla circolare n. 3/D del 24 gennaio 2002 recante "Istruzioni sullo svolgimento delle prestazioni di tipo non commerciale svolte a titolo oneroso dall'Agenzia delle Dogane (ciclo attivo)" e dalla nota n. 1052 dell'8 febbraio 2002 recante "Istruzioni sulla contabilizzazione degli incassi a qualunque titolo all'Agenzia delle Dogane (ciclo attivo).

4.3 Si precisa che tutti gli atti e documenti di cui alla presente circolare sono da intendersi in carta libera.

4.4 Le disposizioni contenute al punto 3 della presente circolare sono applicate anche nell'ipotesi di cui all'articolo 795 del Reg. (CEE) n. 2454/93 relativo alla emissione a posteriori della dichiarazione doganale di esportazione. Sono, pertanto, conseguentemente integrate le disposizioni emanate con il telex min.le prot. 1638/VIII/SD del 28.7.1993 con la Dipartimentale prot. 1854/VII/SD del 7.3.2000, nonché la nota prot. 1188/VII/SD del 26.2.2001.

Ogni inconveniente sarà immediatamente portato a conoscenza di questa Area Centrale.

Si prega di dare la massima divulgazione della presente circolare presso i dipendenti uffici.



Circolare n. 75/D

Protocollo: 5998/IV/AGT

Rif.: Vs.

Allegati: 3

Roma, 11 Dicembre 2002

Alle Direzioni Regionali
dell' Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

Alle Direzioni Circoscrizionali
dell' Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

Agli Uffici Tecnici di Finanza
LORO SEDI

Agli Uffici delle dogane
di BIELLA – VERCELLI -
REGGIO EMILIA – AREZZO – TRAPANI
PORTO EMPEDOCLE

e, per conoscenza:

Al Ministero degli Affari Esteri
P.le della Farnesina, 1
00194 ROMA

Al Dipartimento delle Politiche
Fiscali
V.le Europa, 242
00144 ROMA

All' Agenzia delle Entrate
V.le Europa, 242
00144 ROMA

Al Comando Generale della
Guardia di Finanza –
Ufficio Operazioni
Viale XXI Aprile, 51
00162 ROMA

Al Servizio Consultivo Ispettivo
Tributario – SE.C.I.T.
00100 ROMA

All' Area Personale,
Organizzazione e Informatica
S E D E

All' Area Affari Giuridici e
Contenzioso

S E D E

All' Area Verifiche e Controlli
Tributi Doganali e Accise,
Laboratori Chimici

SEDE

Agli Uffici di Diretta
Collaborazione del Direttore

S E D E

Al Servizio Autonomo Interventi
nel Settore Agricolo

S E D E

Alla Camera di Commercio
Internazionale - Sezione Italia
Via XX Settembre, 5

00187 - ROMA

Alla Confederazione Generale
dell'Industria Italiana
Viale dell'Astronomia, 30

00144 - ROMA

Alla Confederazione Generale
dell'Agricoltura
C.so Vittorio Emanuele, 101

00186 - ROMA

Alla Confederazione Generale
Italiana del Commercio, del
Turismo e dei Servizi
P.zza G. Belli, 2

00153 - ROMA

All'Unione Italiana Camere di
Commercio, Industria ed
Artigianato

Piazza Sallustio, 21

00187 - ROMA

Al Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali
Via XX Settembre, 3

00187 - ROMA

Alla Federazione Nazionale
Spedizionieri Italiani
Via Postumia, 3
00198 - ROMA

All'Assocad
Via Traversa, 3
57100 LIVORNO

Alla Confederazione Generale
Traffico e Trasporti
Via Panama, 62
00198 - ROMA

All'E.N.I.
P.zza Enrico Mattei, 1
00144 - ROMA

All'Unione Petrolifera
Via Giorgione, 129
00147 - ROMA

All'Associazione Nazionale
Commercio Estero (A.N.C.E.)
Corso Venezia, 47/49
20121 - MILANO

OGGETTO: Regime dell'esportazione definitiva. Prova dell'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità. Smarrimento o mancato recapito all'esportatore dell'esemplare n. 3 del Documento Amministrativo Unico (D.A.U.). Rilascio di duplicato.

Sono state manifestate, in sede di tavolo di consultazione Dogane/C.C.I. – Italia, da parte della Confindustria e di alcune associazioni di categoria difficoltà oggettive circa il ritorno dell'esemplare n. 3 della dichiarazione doganale (documento D.A.U.), munito del visto da parte dell'ufficio doganale di uscita, soprattutto nei casi di:

- a) esportazioni indirette in cui:

- il trasporto delle merci sia effettuato dall'acquirente estero o per suo conto;
- nelle operazioni triangolari;
- nelle operazioni effettuate in groupage

b) nel caso di esportazioni dirette se il trasporto è effettuato dallo stesso venditore ma questi non fornisce le opportune istruzioni al trasportatore.

E' stata, quindi, avanzata richiesta per avere possibilità alternativa all'esibizione dell'esemplare n. 3 del D.A.U. munito del citato visto.

Al riguardo giova evidenziare come la normativa doganale nazionale in materia di esportazione definitiva ha già riconosciuto con il Testo Unico delle disposizioni Legislative in materia Doganale approvato con il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, la possibilità per l'esportatore di esibire mezzi di prova alternativi al ricorrere di ipotesi quali, ad esempio, la mancata emissione della dichiarazione doganale, lo smarrimento della copia 3 del DAU, la mancanza dell'attestazione di uscita sul retro della copia 3 (cfr. art 346 del TULD e circolare n. 211 del 23.04.1974), etc..

Inoltre, lo stesso Reg. (CEE) 2454/93 prevede che possano essere riconosciuti "con soddisfazione dell'autorità doganale dell'ufficio doganale interessato, dei documenti giustificativi riguardanti la prova dell'uscita delle merci in causa dal territorio doganale della Comunità ...". In particolare tale possibilità è riconosciuta dall'articolo 795 del più volte citato Reg. (CEE) 2454/93, ai fini della cosiddetta "regolarizzazione a posteriori", cioè l'emissione a posteriori di una dichiarazione doganale nell'ipotesi in cui una merce uscita dal territorio doganale non ha formato a suo tempo oggetto della prescritta dichiarazione di esportazione.

Tutto ciò premesso, al fine di ovviare alle su accennate difficoltà e allo stesso tempo di uniformare le procedure di acquisizione dei visti doganali, nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali, nonché da ultimo in conformità con la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria n. 1614 del 6 febbraio 2002, si forniscono le seguenti istruzioni operative.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

- 1.1** L'esemplare 3 del D.A.U. è espressamente previsto e disciplinato dalla normativa comunitaria (cfr. art 793 e segg. del Reg. CEE 2454/93) e, pertanto, il timbro apposto dall'ufficio doganale di uscita sul retro del predetto esemplare costituisce la prova dell'uscita materiale delle merci dal territorio doganale della Comunità.
- 1.2** Nel caso in cui risulti impossibile l'esibizione dell'esemplare 3 del D.A.U. vistato, causa smarrimento o mancato recapito dello stesso, l'esportatore effettivo, ovvero il soggetto che ha effettuato le operazioni per suo conto, può richiedere all'Ufficio doganale presso cui sono state effettuate le operazioni di esportazione (dogana di partenza che può coincidere con la dogana di uscita) un duplicato della copia n. 3 del D.A.U. sul retro del quale il predetto ufficio apporrà "a posteriori" il timbro di uscita di cui al già citato art. 793, paragrafo 3, del Reg. (CEE) 2454/93, sulla base dei documenti di cui al successivo punto 3.1, da cui si desuma con fondatezza che la merce risulta essere effettivamente uscita dal territorio doganale della Comunità.

2. ASPETTI PROCEDURALI

2.1 CAD e spedizionieri doganali in possesso di copia dell'esemplare 3

Se le operazioni di esportazione per cui si chiede il *duplicato* della copia 3 siano state poste in essere dai Centri di Assistenza Doganale (CAD) o dagli spedizionieri doganali (doganalisti) iscritti nell'Albo professionale istituito con Legge 22 dicembre 1960, n. 1612, questi, ai sensi dell'art. 2 e dell'art.3, comma 2 della Legge 25 luglio 2000, n. 213 relativo all'asseverazione dei dati possono, qualora siano in possesso di una copia dell'esemplare 3 relativa all'operazione di esportazione già appurata, presentare la stessa copia, asseverata e resa conforme, all'ufficio doganale presso cui sono state effettuate le formalità di esportazione (dogana di partenza che può coincidere con quella di uscita).

La predetta copia dovrà essere accompagnata, oltre che dal mandato a procedere da parte dell'esportatore effettivo, da una domanda redatta dai predetti soggetti, in carta libera, contenente i seguenti elementi:

- a) la richiesta dell'apposizione "a posteriori" del timbro di uscita sul retro della copia dell'esemplare n. 3 del D.A.U.;
- b) i motivi per cui è richiesto il visto sulla copia dell'esemplare n. 3;
- c) l'elenco dei documenti obbligatori e quelli "ad adiuvandum" allegati alla richiesta, comprovanti l'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità.

L'ufficio doganale, una volta accertati i requisiti e le condizioni e verificata la documentazione allegata, provvederà ad apporre il timbro di cui al paragrafo 3 dell'art. 793 del citato Reg. (CEE) 2913/92 sul retro della citata copia dell'esemplare 3 del DAU, unitamente alla data e alla sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento.

L'Ufficio doganale competente dovrà, inoltre, riportare nella casella 44, in rosso la dicitura "DUPLICATO" nonché gli estremi della presente circolare. Nella casella D, invece, verrà indicato il numero e la data del protocollo di accettazione della domanda.

A tutela degli interessi fiscali verranno assicurati dagli uffici doganali controlli a campione, basati sul raffronto dei dati contenuti nei ripetuti duplicati con quelli delle copie I/EX in loro possesso in misura non inferiore al 10% delle richieste presentate.

2.2. Soggetti diversi in possesso di copia dell'esemplare n. 3

Se le operazioni di esportazione per cui si chiede il *duplicato* dell'esemplare 3 sono state poste in essere da soggetti diversi di cui al precedente punto 2.1. che siano in possesso della copia dell'esemplare 3 relativa all'operazione di esportazione già appurata, questi, ai sensi degli articoli 19 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, possono presentare all'Ufficio doganale competente apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante che la predetta copia dell'esemplare 3 del D.A.U. sia conforme all'originale.

Ai sensi dell'art. 38 del citato D.P.R. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, compilata secondo il formulario allegato alla presente

circolare¹ e debitamente sottoscritta dal dichiarante, può anche essere presentata allegando la fotocopia di un documento di identità.

Si applicano, alla presente ipotesi, le medesime istruzioni operative di cui al precedente punto 2.1. tranne, ovviamente, per quanto riguarda l'obbligo di allegazione del mandato a procedere.

Resta anche fermo l'obbligo dei controlli a scandaglio, con le identiche percentuali fissate all'ultimo capoverso del già citato punto 2.1..

2.3. Soggetti non in possesso di copia dell'esemplare 3.

Qualora i soggetti che hanno effettuato l'operazione di esportazione non siano in possesso della copia dell'esemplare 3 emessa a suo tempo, questi, in caso di smarrimento o mancata restituzione dell'esemplare 3 del D.A.U. per una operazione di esportazione già appurata dalla competente dogana di uscita, possono richiedere il rilascio di un *duplicato* mediante apposita domanda in carta libera all'ufficio doganale presso cui sono state espletate, in origine, le formalità di esportazione.

Per duplicato si intende, nel presente caso, copia dell'esemplare 1/EX in possesso dell'ufficio doganale di partenza (che può coincidere con quello di uscita).

La domanda deve contenere:

- a) la richiesta dell'apposizione "a posteriori" del timbro di uscita sul retro del *duplicato* rilasciato dall'ufficio doganale competente sulla base dell'esemplare 1/EX in suo possesso;
- b) i motivi per cui è richiesto il rilascio del *duplicato*;
- c) l'elenco dei documenti obbligatori e quelli alternativi presentati in allegato, comprovanti l'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità.

Nel caso in cui l'esportatore effettivo intenda avvalersi di un CAD o di un doganalista, alla predetta domanda dovrà essere allegato il relativo mandato a procedere.

¹ Si riporta all'allegato n. 3 il formulario relativo alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

L'ufficio doganale, accertati i requisiti e le condizioni e verificata la documentazione allegata, darà corso al rilascio del *duplicato* in questione, sulla base dell'esemplare I/EX già in suo possesso, la cui validità sarà resa apponendo la dicitura "VALE COME ESEMPLARE 3".

Lo stesso Ufficio provvederà, inoltre, ad apporre il timbro di cui al paragrafo 3 dell'art. 793 del citato Reg. (CEE) 2913/92.

Tali attestazioni saranno convalidate con data e firma del responsabile del procedimento. Sarà riportato, inoltre, nella casella 44, in rosso, la dicitura "DUPLICATO" e gli estremi della presente circolare. Nella casella D, invece, verrà indicato il numero e la data del protocollo di accettazione della domanda.

3. DISPOSIZIONI COMUNI

3.1 Al fine di consentire l'istruttoria, gli interessati devono presentare la sotto elencata documentazione che l'ufficio doganale esaminerà e valuterà ai fini della prova circa l'avvenuta effettiva uscita della merce dalla comunità.

3.1.1 Documenti da presentare obbligatoriamente:

- a) fattura commerciale o documento fiscale equipollente;
- b) documento bancario attestante l'avvenuto pagamento della vendita all'estero (escluso per le cessioni a titolo gratuito);
- c) dichiarazione di avvenuto smarrimento o mancata restituzione dell'esemplare n. 3 del D.A.U.;
- d) dichiarazione con cui si attesti che la merce esportata ha raggiunto il Paese terzo di destinazione.
- e) per trasporti effettuati via mare, copia conforme del contratto di trasporto unico a destinazione di Paese Terzo;
- f) per trasporti effettuati via aerea copia conforme del contratto di trasporto unico a destinazione di Paese terzo;
- g) per trasporti effettuati per ferrovia copia conforme del contratto di trasporto unico a destinazione di Paese terzo;
- h) trasporti effettuati a mezzo posta copia conforme del bollettino postale;

3.1.2 Documenti “ad adiuvandum”:

Nel caso di trasporti diversi da quelli di cui alle precedenti lettere e), f), g) ed h) e qualora l'ufficio doganale presso cui sono presentati i documenti di cui al precedente punto 3.1.1., riscontri dubbi o incertezze sull'effettiva uscita della merce dal territorio doganale della Comunità, saranno richiesti, in aggiunta agli stessi, uno o più dei seguenti documenti:

- 1) il CMR comprensivo dell'attestazione del vettore o suo agente di avvenuta consegna della merce a destino;
- 2) in caso di espletamento delle formalità di uscita presso una dogana nazionale, una attestazione di avvenuta uscita della merce appositamente rilasciata, su richiesta del soggetto interessato, da parte della stessa dogana sulla base delle risultanze dei propri registri;
- 3) in caso, invece, di espletamento delle formalità di uscita presso una dogana comunitaria, alternativamente, i certificati di importazione rilasciati da autorità estere ovvero le attestazioni di arrivo rilasciate dalle dogane o da altre Autorità pubbliche dello Stato estero di destinazione della merce, anche mediante annotazioni apposte sul documento di trasporto;
- 4) ogni altra documentazione commerciale o fiscale dalla quale si rilevino gli estremi della spedizione e l'arrivo a destino della merce (lettera di credito, certificato di assicurazione, certificato di controllo, certificazione sanitaria, ed altro).

Al fine di verificare la veridicità di tale documentazione la dogana competente effettuerà, a campione, gli opportuni controlli avvalendosi degli accordi che la Repubblica italiana o la Comunità Europea ha concluso in materia di Mutua Assistenza Amministrativa o di Cooperazione Doganale con i relativi Paesi di destinazione². Qualora nessun Accordo di Mutua Assistenza o di

² Si allega alla presente l'elenco degli accordi intergovernativi bilaterali di Mutua assistenza Amministrativa (all.1) e l'elenco degli Accordi contenenti clausole sulla Mutua Assistenza Amministrativa in materia doganale conclusi dalla Comunità o dalla Comunità e i suoi Stati Membri (all.2)

Cooperazione sia stato concluso con il Paese di destinazione della merce, i predetti documenti dovranno essere muniti di specifica attestazione a tal fine resa dai Consolati o da altri enti od istituti pubblici italiani presenti in tali Paesi (ad esempio l'ICE).

4. DISPOSIZIONI FINALI

4.1 E' appena il caso di sottolineare che, atteso gli interessi erariali coinvolti, gli uffici doganali competenti sono chiamati a porre la massima attenzione a che nel rilascio dei duplicati in parola, non ricorrano circostanze o non sorgano dubbi che facciano temere abusi in ordine alla effettiva uscita della merce dal territorio comunitario.

4.2 Tenuto conto che il servizio di che trattasi comporterà un aggravio di attività e nella considerazione che il tempo medio necessario per il rilascio del *duplicato* possa essere valutato in ore una per i casi di cui al punto 2.1. e 2.2 e ore due per i casi di cui al punto 2.3, è stabilito che, al fine di coprire le spese relative a carico dell'Amministrazione doganale e salvo eventuali successive modifiche, per il ristoro delle spese per le procedure di cui alla presente circolare sia fatto riferimento ai rimborsi orari di cui al D.M. 24 giugno 1992, n. 403 "Regolamento recante la disciplina per il rimborso all'erario, da parte di privati ed enti diversi dallo Stato, del corrispettivo dei servizi resi dal Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette" pubblicato nella G.U. 14 ottobre 1992, n. 242.

4.2 Per quanto concerne la procedura di riscossione, va seguita la procedura prevista dalla circolare n. 3/D del 24 gennaio 2002 recante "Istruzioni sullo svolgimento delle prestazioni di tipo non commerciale svolte a titolo oneroso dall'Agenzia delle Dogane (ciclo attivo)" e dalla nota n. 1052 dell'8 febbraio 2002 recante "Istruzioni sulla contabilizzazione degli incassi a qualunque titolo all'Agenzia delle Dogane (ciclo attivo).

4.3 Si precisa che tutti gli atti e documenti di cui alla presente circolare sono da intendersi in carta libera.

4.4 Le disposizioni contenute al punto 3 della presente circolare sono applicate anche nell'ipotesi di cui all'articolo 795 del Reg. (CEE) n. 2454/93 relativo alla emissione a posteriori della dichiarazione doganale di esportazione. Sono, pertanto, conseguentemente integrate le disposizioni emanate con il telex

min.le prot. 1638/VIII/SD del 28.7.1993 con la Dipartimentale prot. 1854/VII/SD del 7.3.2000, nonché la nota prot. 1188/VII/SD del 26.2.2001.

Ogni inconveniente sarà immediatamente portato a conoscenza di questa Area Centrale.

Si prega di dare la massima divulgazione della presente circolare presso i dipendenti uffici.

Il Direttore dell'Area Centrale

ELENCO ACCORDI INTERGOVERNATIVI BILATERALI DI M.A.A.**AII.1**

<u>ALBANIA</u>	Firmato a Tirana il 12/03/1998-non ancora ratificato
<u>ALGERIA</u>	Firmato ad Algeri il 15/04/1986 - Ratificato con legge n 73 del 11/02/1989 Pubblicato nella G.U. n. 53 del 04/03/1989
<u>AUSTRIA</u>	Firmato a Vienna il 17/07/1991 Ratificato con legge n 215 del 12/05/1995 Pubblicato nella G.U. n. 126 del 01/06/1995
<u>CROAZIA</u>	Firmato a Zagabria il 21/05/2002 Non ancora ratificato
<u>FEDERAZIONE RUSSA</u>	Firmato a Roma il 10/02/1998 - Ratificato con legge n. 71 del 2 /04/2002 Pubblicato nella G.U. n. 95 del 23/04/2002
<u>FINLANDIA</u>	Firmato a Roma il 1/10/1987 Ratificato con legge n 360 del 09/10/1989 Pubblicato nella G.U. n. 261 del 08/11/1989
<u>ISRAELE</u>	Firmato a Roma il 27/04/1999 non ancora ratificato
<u>MACEDONIA</u>	Firmato a Roma il 21/05/1999 - non ancora ratificato
<u>MALTA</u>	Firmato a Roma l'11/04/2000 non ancora ratificato
<u>MAROCCO</u>	Firmato a Roma il 04/10/1988 Ratificato con legge n. 339 18/08/1993 Pubblicato nella G.U. n. 204 del 31/08/1993
<u>REPUBBLICA CECA</u>	Firmato a Roma il 01/04/1999 non ancora ratificato
<u>REPUBBLICA FEDERALE DI JUGOSLAVIA</u>	Firmato a Belgrado il 29 marzo 2002 non ancora ratificato
<u>REPUBBLICA SLOVACCA</u>	Firmato a Bratislava il 25/10/2000 non ancora ratificato
<u>SLOVENIA</u>	Firmato a Roma il 14/11/2001 Non ancora ratificato
<u>STATI UNITI D'AMERICA</u>	Firmato a New York il 15/11/1985 Ratificato con legge n 497 del 27/10/1988 Pubblicato nella G.U. n. 271 del 18/11/1988
<u>TUNISIA</u>	Firmato a Roma il 21/04/1989 Ratificato con legge n. 341 del 18/08/1993 Pubblicato nella G.U. n. 204 del 31/08/1993
<u>TURCHIA</u>	Firmato a Roma il 10/09/2001 Non ancora ratificato
<u>UZBEKISTAN</u>	Firmato a Roma il 21/11/2000 Non ancora ratificato

ACCORDI contenenti clausole sulla M.A.A. IN MATERIA DOGANALE conclusi dalla COMUNITA' o dalla COMUNITA' e i suoi STATI MEMBRI:

AII. 2

<p>PAESI TERZI: questi sono i paesi con cui le negoziazioni sono state concluse. Riferimenti dell'Accordo alle clausole di mutua assistenza in vigore. A: Agreement IA: Interim Agreement</p>	<p>ACCORDO, DATA DELLA FIRMA PCA= Patnership and Cooperation CCMA= Customs Cooperation and mutual assistance FTA= Free Trade ATCEC= Ag't on Trade & Commerce & Economic Coop. EU: Europe Ag't AEE: Ag't on the European Economic Area ACCU: Ag't on Cooperation and Custom Union ATDC: Ag't on Trade, Development and Cooperation</p>	<p>PUBBLICATO NEL GUCE EF=entrata in vigore (riferimento al GUCE in cui questa informazione è pubblicata</p>	<p>COMPETENZA: ENTRATA IN VIGORE C= Comunità M= Comunità e Stati Membri (si riferisce al protocollo di mutua assistenza, non necessariamente inserito nell'Accordo</p>
Albania	No Agreement solo contatti formali		
<p>Andorra Art.15(2) dell'Accordo di base + Decisione della Joint Committee (6/91) disposta dalla Decisione della Joint Committee (1/95)</p>	<p>ACCU, 28.06.90 _____ JC Dec. 6/91, 12.07.'91sulla MA _____ JC Dec. 1/95, 06.11.'95</p>	<p>L.374, 31.12.90 _____ L.250, 07.09.91, pag.34 _____ L.288, 01.12.95, pag. 50</p>	<p>01/01/1991 _____ C:01.07.1991 _____ C:01.12.1995</p>
<p>Armenia Art.16 dell' IA+Sole Protocol A: Art.65 + Protocol</p>	<p>IA, 10.12.96 _____ PCA, 22.04.96</p>	<p>L.129, 21.05.1997 EF: L.316,20.11.1997 L.239, 09.09.1999 EF: L.261,07.10.1999</p>	<p>C:01.12.1997 _____ M: 01.07.1999</p>
<p>Azerbaijan Art.16 dell' IA + Sole Protocol A: Art.67 + Sole Protocol</p>	<p>IA, 13.10.98 _____ PCA, 22.04.96</p>	<p>L.285,22.10.1998 EF: L.38,12.02.1999 L.246,17.09.1999 EF: 261,07.10.1999</p>	<p>C:01.03.1999 _____ M: 01.07.1999</p>
<p>Bielorussia Art. 75 del PCA + protocol <u>non ancora in vigore</u></p>	<p>PCA,06.03.1995 IA, ,06.03.1995</p>		
<p>Bulgaria A: Art.93 +Protocollo 6</p>	<p>Interim, 08.03.1993 _____ EU, 08.03.1993</p>	<p>L.323, 23.12.1993 _____ L.358, 31.12.1994</p>	<p>C:31.12.1993 _____ M:01.02 .1995</p>

Canada A: Titolo III	CCMA, 04.12.97	L.7, 13.01.1998	C: 01.01.1998
Cile EU - Cile framework CA+	CA, 13.06.2001	L.167, 22.06.2001	C: 1.08.2001
Cipro EC-Cipro AA+protocol	AA 20.07.2001	L.229, 25.08.2001	C: 01.09.2001
Repubblica Ceca A: Art.93 + Protocollo 6	Interim, 16.12.1991 EU, 16.12.1991	L.115, 30.04.1992 L.360, 31.12.1994	C: 01.03.1992 M:01.02 .1995
Corea A: Titolo III	CCMA, 10.04.97	L.121, 13.05.1997	C:01.05.1997
Croazia A. A: Art. 89 + Protocollo 5	ASA 29/10/01		
Estonia A: Art.95 + Protocollo 5	FTA,18.07.94 EU,16.12.91	L.373,31.12.1994 L.68, 09.03.1998	C:01.01.1995 M:01.02 .1998
Isole Faroe A: Art.18 +Protocollo 5	(EC-DK/FI Ag't.,02.12.96: no MA) New EC-DK/FI Ag't., 06.12.96 (FTA-type + MA)	L.371, 31.12.1991 L.53, 22.02.1997	(01.01.1991) C: 01.01.1997
Georgia A: Art.16 + Sole Protocol	Interim, 5.10.96 PCA, 22.04.96	L. 205, 04.08.1999 EF L. 248/99 L. 129, 21.05.1997 EF L. 206/97	M: 01.07.1999 C: 01.09.1997
Hong Kong A: Titolo III	CCMA, 11.05.1999	L. 151, 18.06.99 EF L.248, 21.09.1999	C: 01.06.1999
Islanda, Liechtenstein, Norvegia A: Art.21+ Protocollo 11	AEE, 02.05.1992 (Council Dec. 94/1/ EC, 13.12.1993)	L. 1, 03.01.1994	M: 01.01.1994
Israele A: Art.29 + Protocollo 5	Interim, 18.12.1995	L.71, 20.03.1996	C: 01.01.1996
Kazakhstan A: Art.16 + Sole protocol	Interim, 05.12.1995 PCA,23.01.1995	L. 196, 28.07.1999 EF L.248/99 L.147, 20.06.1996 EF L. 64/96	M: 01.07.1999 C: 01.04.1997
Kirghizistan A: Art.16 + Sole protocol	Interim, 28.11.1996 PCA, 09.02.1995	L. 196, 28.07.1999 EF L.248/99	M: 01.07.1999
Lettonia A: Art. 96 + Protocollo 5	FTA, 18.07.94 EU, 19.12.97	L.374, 31.12.1994 EF L.90/96 L.26, 02.02.1998	C: 01.01.1995 M: 01.02.1998
Lituania A: Art. 97 + Protocollo 5	FTA, 18.07.94 EU, 19.12.97	L.375, 31.12.1994 EF L.90/96 L.51, 20.02.1998	C: 01.01.1995 M: 01.02.1998
Macedonia	ASA 9.12.2001		

Messico EU-Messico EPPCCA+sole protocol	parafato 26.03.2001		
Moldavia IA: Art.18 A: Art.73 + Sole Protocol	Interim, 02.10.95 _____ _PCA,28.11.94	L.40, 17.02.1996	C: 01.05.1996
Marocco			
Polonia IA: Protocollo 6 A:Art.91 +Protocollo 6	Interim, 16.12.91 _____ EU, 16.12.91	L.114, 30.04.1992 _____ L.348, 31.12.1993	C: 01.03.1992 _____ M: 01.02.1994
Romania IA: Protocollo 6 A:Art.94 +Protocollo 6	Interim, 16.12.91 _____ EU, 16.12.91	L. 81, 02.04.1993 EF L. 88/83 L. 357, 31.12.1994	C: 01.05.1993 _____ M: 01.02.1995
Federazione Russa IA: Protocollo 2 A:Art.78 +Protocollo 2	Interim, 17.07.95 _____ PCA, 24.06.94	L.247, 13.10.1995 _____ L.327, 28.11.1997	C: 01.02.1996 _____ M: 01.12.1997
San Marino IA: Art.13 + JC Dec.3/92	ACCU, 16.12.91 (IA: 27.11.92) Dec. 3/92, 22.12.92	L. 359, 09.12.1992 _____ L. 42, 19.02.1993	(01.12.1992) _____ _C: 01.01.1993
Repubblica Slovacca A: Art. 93 + Protocollo 6	Interim,16.12.91 EU, 16.12.91	L.115, 30.04.1992 _____ L.359, 31.12.1994	C: 01.03.1992 _____ M: 01.02.1995
Slovenia IA : Protocollo 6 A: Art. 94 + Protocollo 5	_____ EU, 10.06.96	L.344, 31.12.1996 _____ L.51, 26.02.1999	C: 01.07.1997 _____ M: 01.02.1999
Sud Africa A: Protocollo 2	ATDC,11.10.1999	L.311, 04.12.1999	M:01.01.2000 provvisoriamente
Confederazione Svizzera A: Protocollo supplementare	FTA, 22.07.72 Prot. suppl. 09.06.97	L.169. 27.06.1997	C: 01.07.1997
Tunisia			
Turchia A:Art.29 + allegato 7 (Dec. 1/95 CU)	CU	L.217/64, L.200/96 _____ L.35, 13.02.1996	C: 01.01.1996
Ucraina IA: Art.19 + sole Protocol A: Art.76.3 + protocollo	Interim, 01.06.95 _____ PCA, 14.06.94	L.311, 23.12.1995 EF, L.36/96 L.49, 19.02.1998	C: 01.02.1996 _____ M: 01.03.1998
Ungheria A: Art.92 + Protocollo 6	Interim, 16.12.91 _____ EU, 16.12.91	L.116, 30.04.1992 _____ L.347, 31.12.93	C: 01.03.1992 _____ M: 01.02.1994
USA titolo IV	CCMA, 28.05.97	L.222, 12.08.1997	C: 01.08.1997
Uzbekistan A: Art.16+ sole protocol	Interim, 14.11.96 _____ PCA, 21.06.96	L.43, 14.02.1998 _____ _L.229, 31.08.1999 EF, L.248,21.09.1999	M: 01.07.1999

All.3

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(ARTT. 19 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)**

TESTO DELLA DICHIARAZIONE

Il/la sottoscritto/a.....nato/a.....il.....
residente in via.....(Città).....(Pr.).....(c.a.p.).....
in qualità di rappresentante (legale o negoziale) dell'Impresa.....Sede
legale.....Codice fiscale o partita IVA n.....

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni sotto la sua personale responsabilità, in ottemperanza alle
prescrizioni della circolare dell'Agenzia delle Dogane n.....del.....,
prot.5998/IV/AGT

DICHIARA

che la copia dell'esemplare n. 3 del D.A.U. n.del.....
rilasciato dalla dogana di.....è conforme all'originale.

Luogo e data.....

Firma del dichiarante
